

I. In genere

Nel caso di diffamazione a danno di un'impresa compiuta con comunicazione pubblicata in uno spazio web o nelle pagine di un newsgroup, la comunicazione deve intendersi ex art. 595 c.p. effettuata erga omnes (seppure nei limiti degli uti-lizzatori della rete) (Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, *Aida* 2002, 836/1).

La deroga al principio del consenso informato al trattamento dei dati personali prevista dall'art. 12 co. 1 lett. c) l. 675/1996 può essere applicata per via analogica nel caso di registri, elenchi, atti o documenti resi accessibili a chiunque sulla base della determinazione di un soggetto pubblico adottata in base ad una norma (nella specie si trattava dell'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale: per il quale sulla scorta dell'art. 17co. 1 d.p.r. 19 settembre 1997 n. 318 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede affinché sia reso disponibile agli utenti. (Garante per la protezione dei dati personali 11 gennaio 2001, Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella, *Aida* 2001, Repertorio III.1)

L'art. 12 co. 1 lett. c) l. 675/1996 non si riferisce a qualunque dato personale di fatto consultabile da una pluralità di soggetti, ma ai soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti «pubblici» (in quanto formati o ottenuti da uno o più soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. (Garante per la protezione dei dati personali 11 gennaio 2001, Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella, *Aida* 2001, Repertorio III.1)

Il giudizio (necessariamente soggettivo) sulla bontà metodologica dell'opera recensita e sull'esattezza degli appunti critici della recensione esula dall'accertamento giudiziale del superamento dei limiti del diritto di critica, che sussiste solo quando sia stato oggettivamente violato l'onore dell'autore dell'opera recensita (App. Bologna, 23 novembre 2000, *Aida* 2002, 832/1).

Il contenuto della cd. «riservatezza telefonica» determinato dal giudice di pace per decidere in via equitativa una controversia sorta prima dell'entrata in vigore della l. 675/1996 può ben estendersi a tutti i dati della persona, quali tra l'altro quelli relativi alla sua identificazione fisica (o giuridica nel caso di ente), alla sua attività (commerciale o professionale) ed ai luoghi dove svolge la propria attività anche privata. (Cass. 16 giugno 2000 n. 8184, Pres. DUVA, *Est. PETTI, P.M. NARDI, Telecom Italia s.p.a. c. Rienzi, Aida* 2001, Repertorio III.1)

Il gestore di servizi telefonici che per scopi commerciali divulghi i dati di un utente che ne abbia richiesta la riservatezza per motivi di sicurezza personale viola i principi di buona fede contrattuale e di disponibilità in capo alla persona dei diritti in tema di identificazione personale. (Cass. 16 giugno 2000 n. 8184, Pres. DUVA, *Est. PETTI, P.M. NARDI, Telecom Italia s.p.a. c. Rienzi, Aida* 2001, Repertorio III.1)

L'ordinamento italiano non conosce un diritto alla voce, e così tra l'altro non prevede una tutela autonoma di questo aspetto della personalità dell'individuo, nè la conseguente illiceità di sue imitazioni non autorizzate o comunque non esplicitate come tali (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, *Aida* 2000, 718/2).

La pubblicazione di un fucile stilizzato in una cartina della Calabria che indica con diversi stilemi non illustrati da una legenda differenti caratteristiche della regione offre un'indicazione quantomeno equivoca che può essere riferita sia alle tradizioni venatorie che a vicende legate a fenomeni di criminalità: ciò che può integrare il fumus boni iuris in ordine all'avvenuta lesione dell'immagine del territorio, per cui sono legittimati ad agire gli enti territoriali (nella specie: i comuni) della zona (Trib. Roma, ordinanza 28 giugno 1999, *Aida* 2000, 696/1).

Se si prescindono dagli attributi fondamentali della persona (nella specie non azionati in causa), e dal diritto connesso dell'artista sulla propria prestazione, la legge non prevede una tutela della voce della persona parallelamente a quella apprestata per il nome o per l'immagine: non tanto perché la voce non sia elemento identificativo della personalità individuale, quanto per le ritenute non rilevanti possibilità anche tecniche di riproduzioni solo vocali significative e tali da riferirsi inequivocabilmente ad un determinato individuo, al di fuori delle prestazioni di artisti e di interpreti tutelate come diritti connessi al diritto d'autore (App. Milano, 30 marzo 1999, *Aida* 2000, 679/1).

La denominazione di un complesso musicale può avere natura di pseudonimo collettivo solo in casi eccezionali, quando tra l'attività dei singoli e quella del gruppo ricorra una strettissima interdipendenza tale da fare escludere la possibilità di subentro di componenti diversi da quelli originali: mentre per solito il nome del complesso musicale costituisce la denominazione del complesso, organizzato secondo lo schema di associazione o di società semplice o di società in nome collettivo irregolare, onde resta di esclusiva pertinenza di questa organizzazione anche quando taluno degli originari componenti se ne allontani o venga escluso (Pret. Roma, ordinanza 18 dicembre 1998, *Aida* 2000, 673/1).

Le norme dettate a tutela dell'immagine non possono essere applicate in via analogica per proteggere il diritto alla voce, che trova tutela solo secondo i limiti dettati dall'art. 80 l.a. (Trib. Milano, 12 novembre 1998, *Aida* 1999, 623/2).

Il diritto all'identità personale è ancorato direttamente all'art. 2 cost. ed ha la propria disciplina positiva negli artt. 6, 7 e 10 c.c. e 96-97 l.a., che sono ad esso applicabili in via diretta e non analogica (Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, *Aida* 1996, 374/2).

L'utilità soprattutto didascalica della distinzione tra i diversi interessi all'identità personale, ai segni distintivi (nome, pseudonimo), all'immagine, all'onore, alla reputazione ed alla riservatezza non deve far velo al carattere solidale di tali interessi, confluenti in un valore unitario, che è quello della persona umana, secondo la concezione monistica dei diritti della personalità (Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, *Aida* 1996, 374/1).

La tutela del diritto all'identità personale è ancorata a presupposti specifici del tutto autonomi rispetto a quelli su cui si fonda la tutela del diritto morale d'autore (Trib. Milano, 5 maggio 1994, *Aida* 1994, 275/2).

L'idea può essere tutelata in base alla disciplina del diritto al nome ed allo pseudonimo quale segno di identificazione personale che «abbia l'importanza del nome»: a condizione che essa, in una certa cerchia sociale, per i suoi contenuti o per altre circostanze, alla stregua del comune sentire, sia ascrivibile ad una persona con costanza e regolarità tali da rappresentare un modo d'essere dell'individuo, idoneo a caratterizzarne la personalità in confronto ai consociati. (Pret. Roma, 1 aprile 1993, *Aida* 1993, 183/2).

I diritti della personalità rientrano in un catalogo aperto, potenzialmente suscettibile di integrazioni da parte dell'interprete, sollecitato dalle istanze del comune sentire o dagli orizzonti delle attese collettive (Pret. Roma, 1 aprile 1993, *Aida* 1993, 183/1).